

## CAPITOLO XI

### GLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI

Sommario: 1. I settori-speciali di cui alla Parte III del Codice - 2. Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della Parte III del Codice - 3. La normativa applicabile ai settori speciali – 4. Procedure di affidamento dei contratti sopra soglia comunitaria – 5. Sistemi di qualificazione – 6. Disciplina degli appalti sotto soglia.

#### 1. I settori speciali di cui alla Parte III del Codice

La parte III del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicata agli appalti di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei settori speciali di rilevanza comunitaria (gas, acqua, servizi di trasporto, postali, prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone ed altri combustibili solidi, porti ed aeroporti).

Fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 163/06 gli appalti nei settori speciali avevano formato oggetto di autonoma e separata regolamentazione, tanto da guadagnarsi l'appellativo di "settori esclusi", posto che la direttiva 2004/18/CE per appalti di lavori, forniture e servizi nei settori tradizionali, escludeva espressamente i settori speciali dal proprio ambito.

L'esclusione di tale tipologia di servizi, in realtà, era stata prevista fin dalle prime direttive comunitarie in materia di appalti pubblici; infatti, la direttiva 71/305/CEE in materia di lavori, recepita con legge 8 agosto 1977, n. 584 e la direttiva 77/62/CEE in materia di forniture, recepita con legge 30 marzo 1981 n. 113, non disciplinavano i settori speciali.

Il legislatore comunitario, dunque, ha previsto una direttiva apposita, la direttiva n. 2004/17/CE<sup>1</sup>, che è stata, oggi, recepita nel nostro ordinamento dal legislatore nazionale nella parte III del Codice dei contratti.

Pertanto, il legislatore italiano ha scelto di discostarsi dalla scelta sistematica avvenuta in ambito comunitario, ottenendo una sostanziale semplificazione ed una contestuale uniformità della relativa disciplina, pur mantenendo ferma la specialità dell'oggetto dei contratti in tali settori.

La *ratio* dell'esclusione dei settori in parola dalla generale disciplina posta in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stata individuata, inizialmente, nell'esigenza di elaborare una normativa che tenga in considerazione la specialità dei settori in esame, stante la disomogeneità delle strutture operative ivi operanti, posto che "*gli enti*

---

<sup>1</sup> Precedentemente, il legislatore comunitario aveva disciplinato in maniera unitaria i settori speciali con la direttiva n. 90/531/CEE, prima, e poi con le direttive nn. 93/38/CEE e 98/4/CE che avevano ampliato ed apportato modifiche alla precedente direttiva.

*che gestiscono tali servizi sono in alcuni casi disciplinati dal diritto pubblico, mentre in altri casi sono disciplinati dal diritto privato*<sup>2</sup>.

Tuttavia, sebbene parte della dottrina rinvenga ancora oggi in tale distinzione la *ratio* della disciplina dei settori speciali, superata la tradizionale dicotomia diritto pubblico/diritto privato, si è, invece, ritenuto<sup>3</sup> che la ragione di tale esclusione risiede nella circostanza di fatto che è proprio nei settori c.d. speciali che è più facile che le autorità nazionali influenzino in vario modo il comportamento dei soggetti che vi operano (ad esempio partecipando al loro capitale sociale, inserendo i propri rappresentanti nel loro organico, ecc..) e pongano in essere una tendenziale chiusura dei relativi mercati a causa delle concessioni di diritti speciali o esclusivi per l'approvvigionamento e la gestione delle reti che forniscono i vari servizi.

Trattasi, dunque, di attività rientranti in settori considerati pacificamente strategici per ogni Stato membro, in cui manca una effettiva concorrenza a livello comunitario, tanto da rendere opportuna (*rectius*: necessaria) la predisposizione di una apposita disciplina, sotto certi aspetti semplificata rispetto a quella prevista nell'ambito dei settori ordinari.

In particolare, come vedremo, vengono individuati, all'art. 206 del Codice, gli articoli di cui alla parte II del Codice (tramite il c.d. sistema del rinvio) applicabili anche ai settori speciali, rispetto alla quale le norme di cui alla Parte III rappresentano le uniche ipotesi di deroga; normativa speciale che, comunque, nella sostanza, non si allontana dalla previgente disciplina nazionale, il d.lgs. 158/95.

## **2. Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della Parte III del Codice**

Ai sensi dell'art. 207, d.lgs. 163/06, la parte III del Codice dei contratti pubblici si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:

a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività che rientrano nell'ambito dei settori speciali (artt. da 208 a 213 del Codice);

b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle rientrano nell'ambito dei settori speciali (artt. da 208 a 213 del Codice) e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente.

Pertanto, già da una prima lettura, si evince che l'ambito soggettivo nei settori speciali si presenta più vasto rispetto a quello previsto per i settori ordinari, posto che la disciplina di cui alla Parte III è indirizzata non solo agli Stati membri ma anche ai soggetti privati che, in forza di

**Ambito soggettivo**

**I soggetti operanti nei settori speciali**

<sup>2</sup> Cfr. 8° Considerando della Direttiva n. 93/38.

<sup>3</sup> Cfr. 2° e 3° Considerando della Direttiva 2004/17/CE, nonché M. A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli, in "Trattato sui contratti pubblici", Milano, Giuffrè Editore, 2008. pp. 3132 e 3133.

diritti speciali o esclusivi, esercitano una o più attività rientranti nell'ambito dei settori speciali.

Nel rimandare, per la definizione di amministrazione aggiudicatrice, alla parte generale di cui al capitolo I, specie con riferimento alle figure dell'organismo di diritto pubblico e dell'impresa pubblica, si esaminano di seguito i profili più problematici inerenti l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina di cui alla Parte III.

In particolare, occorre soffermarsi sui soggetti che, come evidenziato, pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più tra quelle di cui agli artt. da 208 a 213 del Codice, e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente.

Al riguardo, il comma 2, dell'art. 207, precisa che sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare a uno o più soggetti l'esercizio di una attività di cui agli artt. da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di esercitare tale attività<sup>4</sup>.

Il legislatore, dunque, con tale disposizione, in presenza di soggetti che godono di particolari situazioni di vantaggio correlate all'attività esercitata, ha cercato di compensare l'alterazione concorrenziale che ne può derivare imponendo la procedura di evidenza pubblica, seppur nelle forme attenuate di cui alla Parte III del Codice.

Ciò sembra trovare conferma nel disposto di cui all'art. 219, d.lgs. 163/06, che prevede, in relazione ai settori speciali, una deroga all'applicazione della disciplina del Codice per le attività di cui agli artt. 208-213 che non sono direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

Al riguardo, per individuare il citato presupposto di esenzione, il legislatore impone di ricorrere ai criteri conformi alle norme sul Trattato in materia di concorrenza, quali le caratteristiche dei beni e dei servizi interessati, l'esistenza di beni e servizi alternativi, i prezzi, e l'esistenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione.

Tali criteri, tuttavia, non sono tassativi, dovendosi tener conto, comunque, delle caratteristiche peculiari del settore interessato.

Ciò premesso, occorre, dunque, individuare ed esaminare i due presupposti in presenza dei quali si applica la disciplina codicistica di cui alla Parte III, in presenza di diritti speciali od esclusivi.

Innanzitutto, risulta necessario verificare l'idoneità di tali diritti ad incidere sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di esercitare tali attività, sia sotto l'aspetto quantitativo (ossia se il diritto tende ad escludere l'esercizio di attività da parte di altri soggetti) sia sotto l'aspetto qualitativo (se il diritto sia atto a contribuire il materiale

**Soggetti privati che in forza di diritti speciali o esclusivi esercitano attività rientranti nell'ambito dei settori speciali**

---

<sup>4</sup> Una prima definizione di diritto speciale o esclusivo si è avuta con la direttiva 90/531, poi corretta e resa più chiara dalla direttiva n. 17/2004, sulla scorta della definizione resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-302/94 "British Telecom", recepita dal legislatore nazionale all'art. 207 del Codice.

esercizio di alcune attività da parte di certi operatori a discapito di altri).

Ove tale analisi dia esito positivo, sarà necessario, altresì, verificare come tale diritto sia stato materialmente accordato, ossia se i diritti in parola siano stati concessi sulla base di criteri oggettivi, proporzionali e non discriminatori, posto che, in tali ipotesi, non si è in presenza di diritti speciali od esclusivi.

Ciò posto, risulta opportuno soffermarsi sulla distinzione tra diritti speciali e diritti esclusivi.

Prima dell'intervento della direttiva 88/301 del 16 maggio 1988, veniva utilizzato, in mancanza di definizioni ufficiali, un criterio quantitativo basato sul numero dei titolari.

In pratica, mentre i diritti esclusivi erano caratterizzati dall'unicità del titolare del diritto, i diritti speciali erano, invece, caratterizzati da più titolari. Tuttavia, tale criterio distintivo non era unanimemente accolto dalla dottrina<sup>5</sup> e dagli operatori di settore, posto che non rispecchiava la realtà di mercato, in quanto un diritto esclusivo poteva sussistere, di fatto, anche in ipotesi di più imprese cui veniva riservato il diritto di esercitare una certa attività.

Sulla base di tali osservazioni, nella direttiva 88/301 cit. venivano adottate due definizioni differenti dei diritti in parola, intendendo per diritti esclusivi quello connessi a situazioni di monopolio legale, e per diritti speciali quelli inerenti a situazioni di restrizione dell'accesso al mercato ad un numero limitato di imprese, che comportano, inevitabilmente, una limitazione delle concorrenze.

Individuato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina relativa ai settori speciali, occorre soffermarsi sull'individuazione dell'ambito oggettivo.

L'art. 207, recependo quanto espressamente previsto nella direttiva n. 17/2004, stabilisce che le disposizioni di cui alla Parte III del Codice si applicano ai soggetti che svolgono una delle attività di cui agli artt. da 208 a 213 del Codice, o che, comunque, annoverano tra le loro attività una o più tra quelle di cui ai medesimi articoli dianzi citati.

Pertanto, il legislatore non impone l'applicazione della disciplina in esame a qualsiasi appalto indetto da un soggetto operante nei settori speciali, bensì agli appalti destinati all'esercizio di una attività riconducibile ad una o più tra le predette attività.

Difatti, nell'impianto normativo introdotto dal d.lgs. n. 163/2006, sembra essersi rafforzato il principio della applicabilità della disciplina dei settori speciali ai soli lavori, forniture e servizi direttamente funzionali alle attività di settore.

Tale principio emerge dal dato letterale dell'art. 31 del d.lgs. 163 cit. che, per l'appunto, prevede che, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32, le disposizioni contenute nella parte II non si applicano ai contratti di cui alla Parte III (settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le

**Diritti speciali e  
diritti esclusivi**

**Ambito  
oggettivo**

**La disciplina  
speciale non si  
applica  
automaticamente  
per il solo fatto di  
operare nei settori  
di cui alla Parte III**

---

<sup>5</sup> Cfr. P. De Lise e R. Garofoli, op. cit., p. 1171.

stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui agli artt. da 208 a 214 aggiudicano per tali attività.

La norma citata, coordinata con l'art. 32, comma 1, lett. c), del Codice, sottopone al regime ordinario tutti i lavori, forniture e servizi che non siano strettamente aggiudicati per lo svolgimento di attività nei c.d. "settori speciali".

In altri termini, il legislatore sembra avere abbandonato ogni distinzione correlata all'ambito soggettivo, ai fini dell'individuazione della disciplina da applicare, collegandola esclusivamente alla natura oggettiva dell'affidamento.

Ciò sembra confermato anche dalla recente giurisprudenza comunitaria e nazionale, secondo la quale *"non possono trovare applicazione le disposizioni dettate per i settori ex esclusi nelle gare che, pur se bandite da soggetti aggiudicatori ricompresi nel novero individuato dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 158, non hanno ad oggetto forniture di servizi strettamente connessi con l'attività svolta da quella stazione appaltante. In altri termini, la disciplina speciale dettata dal d.lgs. n. 158 del 1995 (e, successivamente, quella dettata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) trova applicazione per i soggetti ivi indicati, ma nei settori speciali di attività puntualmente descritta, richiedendosi, pertanto, la contemporanea presenza sia del requisito soggettivo degli enti che operano nei settori speciali che di quello oggettivo, ossia della riferibilità della concreta attività, oggetto dell'appalto, al settore speciale di attività. Detta conclusione trova la sua ratio nella circostanza che la disciplina speciale è dettata in considerazione della particolare rilevanza o peculiarità dell'attività e non del soggetto che bandisce la gara, con la conseguenza che per gli appalti banditi da detti soggetti aggiudicatori, ma aventi ad oggetto materie non strettamente inerenti al servizio dagli stessi svolto, si applica la disciplina ordinaria"*<sup>6</sup>.

Ciò premesso, si passano, brevemente, in rassegna le attività rientranti nei settori speciali di cui alla Parte III del Codice.

#### Gas, energia termica ed elettrica.

Dalla lettura dell'art. 208, sia per quanto riguarda il gas e l'energia termica che l'elettricità, le norme di cui alla Parte III si applicano alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione;

oppure

b) l'alimentazione di tali reti.

Pertanto, il legislatore, seppur in un'ottica di liberalizzazione, ha preso coscienza di molteplici situazioni di monopolio naturale, che hanno portato alla realizzazione di regimi di riserva, caratterizzati da diritti speciali ed esclusivi.

**Deve guardarsi  
alla natura  
oggettiva  
dell'affidamento**

**Gas, energia termica  
ed elettrica**

<sup>6</sup> Cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III ter, 27 febbraio 2008, n. 1793.

Con particolare riguardo alla messa a disposizione delle reti fisse, deve evidenziarsi che tale attività consente la possibilità di interconnessione (collegamento dell'infrastruttura di un soggetto terzo a quella del gestore) e di accesso (utilizzo della rete da parte di un soggetto che non dispone di una propria infrastruttura di quella di un altro soggetto economico al fine dell'erogazione di servizi a terzi), tenuto conto che le reti energetiche, caratterizzate dall'elemento della non duplicazione, mettono il gestore in una situazione di monopolio naturale.

**Messa a disposizione di reti fisse**

All'Autorità di Vigilanza per l'energia elettrica ed il gas viene affidato il compito di vigilare a che siano garantite parità di interconnessione ed accesso al sistema, nonché il compito di dirimere le eventuali controversie in ordine al divieto di interconnessione ed accesso alla rete.

Diversamente, la gestione della rete consiste in un'attività strumentale all'erogazione del servizio, allorché la figura del gestore e dell'erogatore coincidono, che, di fatto, viene svolta in regime di monopolio naturale.

**Gestione delle reti**

Con riguardo, invece, all'attività di alimentazione reti, ad un'interpretazione meramente letterale del comma 2, in base alla quale la norma assoggetta alla disciplina speciale anche l'attività di alimentazione, salve le eccezioni previste dalla medesima disposizione, si contrappone una interpretazione logico-sistematica, in base alla quale l'attività in parola è soggetta all'applicazione della normativa sui settori speciali solo nel caso in cui l'attività di gestione della rete elettrica o del gas comporti, altresì, l'alimentazione dell'infrastruttura.

**Alimentazione delle reti**

*Ex adverso*, nel caso in cui l'energia elettrica o il gas che alimentano la rete consistono solo nell'oggetto dello sfruttamento economico dell'attività di produzione non viene imposta l'applicazione della normativa in esame<sup>7</sup>.

Tale interpretazione logico-sistematica, peraltro, appare maggiormente in linea con la definizione di diritti speciali ed esclusivi di cui al richiamato art. 207 del Codice, che, come sopra evidenziato, precisa che deve trattarsi di attività in grado, anche solo potenzialmente, "di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare l'attività".

Con riguardo agli enti aggiudicatori negli specifici settori del gas e dell'energia, l'all. VI A del Codice, individua, seppur in maniera non esaustiva, detti soggetti:

- SNAM Rete Gas S.p.A., S. G. M. e EDISON T. e S. per il trasporto di gas;
- Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;

<sup>7</sup> Cfr. P. De Lise e R. Garofoli, op. cit., p. 1182.

- Enti per la distribuzione dell'energia termica al pubblico, richiamati dall'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308;
- Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi;
- Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.

Sono, invece, enti aggiudicatori nel settore dell'energia elettrica, ai sensi dell'All. VI B del Codice, a titolo esemplificativo:

- Società del Gruppo Enel alle quali sono state conferite le attività di produzione, trasmissione e distribuzione di Elettricità, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni;
- Altre imprese operanti sulla base di concessioni ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Da ultimo, la norma di cui all'art. 208 cit. deve essere coordinata con l'art. 216 del Codice, che dispone che la Parte III del Codice non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli artt. 208 a 213 del Codice, quando la concessione ha per oggetto tali attività.

Pertanto, l'art. 208 attiene a gare di appalto esperite da gestore (anche privato) del servizio di distribuzione del gas o dell'energia.

#### Acqua.

Per quanto riguarda l'acqua, ai sensi dell'art. 209, d.lgs. 163/06, le norme della Parte III del Codice si applicano alle seguenti attività:

- a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
- b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

Il legislatore si è limitato a riportare il contenuto di cui all'art. 4 della direttiva 17/2004/CE, senza, in verità, coordinare ed adattare la previsione dettata a livello Europeo con la legislazione nazionale in materia.

In particolare, non è stata considerata l'esistenza, nel nostro sistema nazionale, della gestione integrata del servizio idrico, caratterizzata dal servizio pubblico di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e di depurazione delle acque reflue, posto che l'art. 209 considera distintamente il ciclo dell'acqua potabile e quello dello smaltimento e trattamento delle acque reflue.

Ciò premesso, deve rilevarsi che l'attività di messa a disposizione delle reti fisse consiste nella possibilità di interconnessione ed accesso alle stesse, e che tali reti, in quanto non ripetibili, mettono il gestore, di fatti, in una condizione di monopolio naturale.

In verità, l'attività di messa a disposizione di reti presenta una valenza piuttosto residuale, posto che l'art. 153, d.lgs. 152/06 (c.d. Codice dell'Ambiente) dispone che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la

**Acqua**

**Messa a disposizione di reti fisse**

durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare, pertanto allo stesso soggetto che eroga il servizio viene anche affidata la rete.

La gestione di reti fisse, invece, si presenta quale attività strumentale all'erogazione del servizio nell'ipotesi in cui il soggetto erogatore coincida con il soggetto gestore.

La messa a disposizione delle reti, o la gestione delle stesse, deve essere destinata alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, fatte salve le deroghe di cui al terzo comma dell'art. 209 cit..

Difatti, viene previsto che l'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività per i fini che qui rilevano se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di una attività non prevista dagli articoli da 208 a 213;
- b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale d'acqua potabile dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Al riguardo, è ancora in discussione se tali condizioni debbano essere possedute, ai fini dell'eccezione in parola, cumulativamente o alternativamente, sebbene l'interpretazione letterale faccia propendere per la richiesta di entrambi i requisiti.

La disciplina di cui ai settori speciali, si applica, inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 209, agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano una tra le attività dianzi richiamate, e che, alternativamente:

- a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;
- b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

In particolare, con riguardo alle acque reflue, ossia le acque c.d. da riflusso, il giudice amministrativo ha chiarito che la relativa nozione riguarda anche le acque che a seguito del loro consumo non siano più potabili e vadano smaltite tramite le fognature, con la conseguenza che la normativa sui settori speciali deve trovare applicazione anche in caso di affidamento dei lavori per la costruzione degli impianti di scarico e depurazione delle acque urbane<sup>8</sup>.

In via non esaustiva, sono considerati dall'Allegato VI C del Codice, enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile:

**Gestione di reti  
fisse**

**Acque reflue**

---

<sup>8</sup> Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 maggio 2000, n. 2682).

- soggetti incaricati della gestione del servizio idrico nelle sue varie fasi, ai sensi del testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 nonché del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento da 112 a 116;
- Ente autonomo acquedotto pugliese istituito con R. D. L. 19 ottobre 1919, n. 2060;
- Ente acquedotti siciliani istituito con leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81;
- Ente sardo acquedotti e fognature istituito con legge 5 luglio 1963, n. 9.

#### Servizi di trasporto.

Ai sensi dell'art. 210 del Codice, ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 23 del Codice, le norme della Parte III *“si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.*

*Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, come ad esempio quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio”.*

Il legislatore, dunque, conferma, innanzitutto, l'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti degli appalti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, già escluso dalla direttiva 93/38/CEE in virtù dell'art. 2, paragrafo 4, della stessa.

Ciò posto, il legislatore recepisce integralmente l'art. 5.1 della direttiva 2004/17/CE, utilizzando la medesima terminologia del legislatore comunitario, laddove si riferisce al “servizio al pubblico”, sebbene tale locuzione non possa considerarsi equivalente a quella di “servizio pubblico”, *strictu sensu* intesa.

Dalla lettura della disposizione in parola, si evince, inoltre, la mancata inclusione nell'ambito delle attività rientranti nei settori speciali dei trasporti aerei e di quelli marittimi comunitari, stante il maggior grado di concorrenza sussistente in tali ambiti.

#### Servizi postali.

L'art. 211, d.lgs. 163/06, dispone l'applicazione della disciplina prevista per i settori speciali alle attività relative alla fornitura di servizi postali o di altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che, in tale ultima ipotesi, i servizi siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali e non siano soddisfatti i presupposti di

**Servizi di trasporto**

**Servizi postali**

cui all'art. 219 del Codice, ossia l'attività relativa ai servizi postali non deve essere direttamente esposta alla concorrenza.

Tale disposizione costituisce una novità rispetto alla normativa previgente, posto che gli enti che fornivano servizi postali non erano sottoposti alla direttiva 93/38/CEE, in quanto erano considerate rientranti nei settori esclusi (oggi speciali) unicamente le c.d. *public utilities*, ossia i settori dell'acqua, dell'energia, del trasporto e, prima della loro liberalizzazione, le telecomunicazioni.

L'inserimento dei servizi postali nell'ambito dei settori speciali trova la sua ragione principale nella circostanza che detti servizi sono forniti tramite una rete di amministrazioni aggiudicatrici, da imprese pubbliche ed altre imprese, con la conseguenza che è divenuto necessario prevedere che gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che forniscono servizi postali siano sottoposti alla normativa comunitaria<sup>9</sup>.

Fatta salva la direttiva 97/67/CE e il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", si intende per:

- a) "invio postale": un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso; gli invii concernono corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
- b) "servizi postali": servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono:
  - "servizi postali riservati": servizi postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE e dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261;
  - "altri servizi postali": servizi postali che possono non essere riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE;
- c) "altri servizi diversi dai servizi postali": servizi forniti nei seguenti ambiti:
  - servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio e i "*mailroom management services*";
  - servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata;
  - servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;
  - servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato II A del Codice e all'art. 19 lett. d) del medesimo Codice, compresi, in particolare, i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;

---

<sup>9</sup> Cfr. 28° Considerando della direttiva 2004/17/CE.

- servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali).

L'Allegato VI F al Codice dei contratti prevede, in maniera, come evidenziato, non esaustiva, gli enti aggiudicatori dei servizi postali, menzionando, in verità, solamente Poste Italiane S.p.A., la cui natura di organismo di diritto pubblico è stata dichiarata più volte dal giudice amministrativo.

Al riguardo, poiché trattasi di un orientamento formatosi ante Codice, forse sarebbe auspicabile una verifica circa l'attualità di tale indirizzo giurisprudenziale, posto che la direttiva 2004/17/CE, trasfusa nel d.lgs. 163/06, prevede tre figure di enti aggiudicatori: l'ente pubblico, l'organismo di diritto pubblico e l'impresa pubblica.

Proprio nell'ambito di tale ultima figura, oggi, sembrerebbe rientrare Poste Italiane S.p.A., stante il perseguimento di un profitto e del pareggio tra costi e ricavi, ma tale considerazione non è stata raccolta dal TAR, che, in merito ad un giudizio in tema di accesso agli atti di una gara esperita da Poste, ha preferito non pronunciarsi sulla questione<sup>10</sup>.

#### Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi.

L'art. 212 è sicuramente una tra le disposizioni più brevi del Codice sulla quale, peraltro, ad oggi, nemmeno il giudice amministrativo si è particolarmente soffermato.

Ai sensi della norma in parola, rientrano nell'ambito dei settori speciali le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della prospezione od estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi.

Rispetto alla precedente normativa in materia (art. 4, d.lgs. 158/95) in luogo di termini quali "ricerca" e "coltivazione" viene introdotto il termine più specifico, di "estrazione", mentre, con riguardo ai combustibili, l'elencazione di cui all'art. 212, seppur non identica a quella previgente, risulta sostanzialmente analoga.

Scompare, inoltre, con riferimento alla finalità di ricerca e prospezione il termine "esclusiva", posto che tale caratteristica risulta assorbita dalla attuale disciplina, in quanto, ai fini dell'applicazione della normativa sui settori speciali, l'ente aggiudicatore deve essere titolare di un diritto speciale od esclusivo laddove, ovviamente, non sia un'amministrazione aggiudicatrice o un'impresa pubblica.

L'Allegato VI H annovera, in via esemplificativa, quale ente che svolge le suddette attività, la società Carbosulcis S.p.A.

#### Porti ed aeroporti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 213, d.lgs. 163/006, le norme di cui alla Parte III si applicano alle attività relative allo sfruttamento di

**Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi**

**Porti ed aeroporti**

---

<sup>10</sup> Cfr. TAR Catania, Sez. IV, 9 marzo 2007, n. 437.

un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Tale disposizione ricalca la struttura del precedente articolo 212, posto che, anche in tale ipotesi, viene in rilievo lo sfruttamento di un'area geografica, con la differenza che qui le attività sono finalizzate alla messa a disposizione di porti ed aeroporti.

Inoltre, sia le attività di cui all'art. 212, sia quelle di cui all'art. 213, rientrano nei settori speciali, così come sinteticamente definiti dall'art. 3, comma 5, del Codice, sotto la voce "sfruttamento di area geografica".

Diversamente, in passato, la messa a disposizione di vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, porti marittimi o interni, nonché altri terminali di trasporto, rientrava nel settore dei trasporti; peraltro, oggi il codice non parla più di "trasporti", ma di "servizi di trasporto".

Distinzione che è stata chiarita dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato<sup>11</sup>, nella nota pronuncia Grandi Stazioni S.p.A., dove le stazioni ferroviarie sono qualificate come elementi costitutivi della rete ferroviaria destinata al servizio pubblico di trasporto, e non come "impianti terminali di trasporto", poiché "impianti terminali" sono i punti di partenza e di arrivo degli aerei, delle navi e delle altre imbarcazioni, che seguono una rotta e non utilizzano una "rete" (anche se le interconnessioni tra le rotte consentono lo svolgimento di un articolato servizio di trasporto aereo o navale).

Mentre le "reti di pubblico trasporto per ferrovia" sono da intendere come le strutture materiali necessarie che caratterizzano il percorso e lo svolgimento del servizio ferroviario, caratterizzato dai binari e dalle stazioni ferroviarie.

#### Appalti che riguardano più settori.

Esaminate le attività che rientrano nell'ambito dei settori speciali di cui alla Parte III, il legislatore affronta la tematica inerente l'eventualità che l'appalto abbia ad oggetto più attività tra quelle sopra individuate, stabilendo, all'art. 214, che, in tale ipotesi, si applicano le norme relative all'attività principale cui è destinato l'appalto.

Il concetto di attività principale non è ancora chiaro, posto che il legislatore non ha voluto circoscrivere tale locuzione per permettere agli operatori interpretazioni anche di ampio respiro.

In attesa di indirizzi giurisprudenziali sul punto, può farsi riferimento a quanto disposto nella direttiva 2004/17/CE (XXIX Considerando), dove si precisa che "*per determinare l'attività cui l'appalto è principalmente destinato, ci si può basare su un'analisi delle necessità cui l'appalto specifico deve rispondere*".

Viene previsto, poi, che la scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti distinti non possa essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione

**Appalti misti**

**Il concetto di attività principale**

<sup>11</sup> Cfr. Ad. Plen. Cons. Stato, 23 aprile 2004, n. 9.

della Parte III o, dove applicabile, dall'ambito di applicazione della parte II.

Si pone, dunque, un limite alla discrezionalità della stazione appaltante nello stabilire l'oggetto dell'appalto, in linea con il divieto generale che esclude la possibilità di artificiosi frazionamenti degli appalti al fine di escludere l'applicazione dei dettati del legislatore.

Tuttavia, tale limitazione sembra stemperata dalle previsioni di cui ai successivi commi 3 e 4, del medesimo art. 214 cit., che contemplano le ipotesi rispetto alle quali non è possibile ricorrere al principio generale in base al quale, negli appalti misti, devono trovare applicazione le norme relative all'attività principale.

Infatti, viene previsto che, se una delle attività cui è destinato un appalto è disciplinata dalla Parte III e l'altra dalla Parte II, e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudicato secondo le disposizioni della Parte II, ferma la facoltà, per gli enti aggiudicatori, di chiedere, nell'ipotesi degli appalti di lavori in aggiunta all'attestazione SOA, ulteriori specifici requisiti di qualificazione relativamente alle attività disciplinate dalla Parte III.

E ancora.

Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla parte III e un'altra attività non è disciplinata né dalla Parte III né dalla parte II, e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto è principalmente destinato, esso è aggiudicato ai sensi della Parte III.

La *ratio* sottesa alle disposizioni dianzi richiamate risiede nella volontà del legislatore di prevedere l'applicazione della procedura più rigida nell'ipotesi in cui sia impossibile stabilire a quale dei settori l'appalto sia principalmente destinato.

### **3. La normativa applicabile ai settori speciali**

L'art. 206 enuncia le disposizioni del Codice che si applicano ai settori esclusi, richiamando *in primis*, oltre alle norme di cui alla parte III, quelle di cui alle Parti I (Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice), IV (Contenzioso), e V (Disposizioni di coordinamento, finale e transitorie – Abrogazioni), nonché le disposizioni espressamente richiamata nella norma in commento di cui alla parte II (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari), scegliendo la tecnica dell'elencazione tassativa.

In particolare ai contratti pubblici di cui alla parte III si applicano le seguenti norme di cui alla parte II del Codice:

29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di cui all'articolo 215;

33; 34; 35; 36; 37; 38 (in tema di appalti pubblici ed accordi quadro stipulati da centrali di committenza, soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici, raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi, stabili e ordinari, requisiti di ordine generale);

**Le disposizioni di cui alla Parte II che si applicano anche agli appalti di cui alla Parte III**

51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4 (in materia di vicende soggettive dei concorrenti e dell'aggiudicatario, appalti riservati, tipologia ed oggetto dei contratti pubblici) fatte salve le norme di cui alla Parte III in tema di qualificazione;

55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, e 55, commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della determina a contrarre è facoltativa (in materia di procedure aperte e ristrette);

58, (in tema di dialogo competitivo), con il rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata di cui alla Parte III;

60 (con riguardo ai sistemi dinamici di acquisizione);

66, (relativo alle modalità di pubblicazione di avvisi e bandi), con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente, con l'ulteriore precisazione che, in relazione all'articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1, lettera c), del Codice, sono pubblicati entro cinque giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax;

68 (specifiche tecniche);

69 (in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nella *lex specialis* di gara);

71 (in ordine ai termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni nelle procedure di gara);

73 e 74 (rispettivamente forma e contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte);

76 (in materia di varianti progettuali in sede di offerta) con l'espressa previsione che gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione;

77 (regole applicabili alle comunicazioni);

79 (informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni);

81, commi 1 e 3, 82; 83, (criteri per la scelta dell'offerta migliore, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo più basso) con la precisazione che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di cui all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi di cui all'articolo 83, comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri;

84 (commissione giudicatrice nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa);

85, (in tema di aste elettroniche), con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224.

86, 87 e 88 (criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e procedimento di verifica e di esclusione di tali offerte), con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerte;

118 (in materia di subappalto);

131 (in tema di piani di sicurezza).

Nessun'altra norma della Parte II, titolo I, del Codice si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.

Effettuata tale tassativa elencazione, il legislatore, al successivo comma 2, effettua, in un'ottica di coordinamento tra la disciplina prevista nei settori speciali e quella prevista nei settori generali, una equiparazione tra il bando di gara, l'avviso periodico e l'avviso su un sistema di qualificazione, posto che viene precisato che, quando la gara può essere indetta, oltre che con bando di gara, anche con un avviso periodico indicativo o con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, il riferimento al "bando di gara" contenuto nelle disposizioni di cui alla parte I e alla Parte II del Codice, che sono applicabili anche ai contratti soggetti alla Parte III, deve intendersi comprensivo di tutti e tre tali avvisi.

A chiusura dell'art. 206, il legislatore prevede che, nel rispetto del principio di proporzionalità, gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni della Parte II non espressamente richiamate al primo comma del medesimo articolo, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle procedure in cui manchi l'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

Tale previsione, di fatto, sembra mal coordinarsi con il disposto di cui all'art. 31 del Codice, che dispone che, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 32 (amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori), le norme contenute nella Parte II non si applicano ai contratti di cui alla Parte III.

Difatti, prevedere una deroga all'esclusione dell'applicabilità delle norme di cui alla parte generale, sembrerebbe scalfire quella specialità che caratterizza i settori in esame.

Inoltre, a conferma del poco coordinamento in materia, nell'inciso iniziale del richiamato art. 31, viene fatto salvo solo quanto disposto dall'art. 32 del Codice, norma che non compare tra quelle richiamate dal citato comma 1 dell'art. 206, né dall'art. 207; peraltro, non si vede come possano trovare applicazione i commi 1 e 4 dell'art. 32, specificatamente rivolti a delimitare l'ambito di applicazione delle norme del Titolo I ai contratti nei settori ordinari, eccezion fatta per la lett. h) del comma 1, dell'art. 32, ai sensi del quale sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte II lavori, servizi e forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'art. 207, qualora, ai sensi dell'art. 214 del Codice, debbano trovare applicazione le disposizioni della Parte II, anziché quelle della Parte III (vedi *supra*).

**Attenzione:**  
L'elencazione è tassativa

**Possono comunque essere richiamate nella *lex specialis* di gara anche le altre disposizioni di cui alla parte II non elencate nell'art. 206**

Il legislatore, poi, nell'ambito della Parte III di cui al Codice dei contratti, prevede alcune ipotesi in cui non trova applicazione la disciplina di cui ai settori speciali.

In particolare, ai sensi dell'art. 216, salva l'applicazione dell'art. 30 in tema di concessione di servizi, la Parte III non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli artt. da 208 a 213, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività.

Viene, inoltre, previsto, che il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui alle citate attività, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, è tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti.

Il legislatore, poi, con una disposizione che ha creato non pochi problemi applicativi, ha disciplinato gli appalti aggiudicati da un'impresa comune avente personalità giuridica o ad un'impresa collegata.

Difatti, ai sensi dell'art. 218, commi 2, d.lgs. 163/06, il Codice dei contratti pubblici non si applica agli appalti stipulati:

a) da un ente aggiudicatore con un'impresa collegata,

o

b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi personalità giuridica, composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 208 a 213 del presente codice con un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori. Il successivo comma 3 stabilisce che il comma 2 si applica:

a) agli appalti di servizi purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata;

b) agli appalti di forniture purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata;

c) agli appalti di lavori, purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dall'esecuzione di tali lavori alle imprese cui è collegata.

Con la precisazione che, se a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui sopra; se più imprese collegate all'ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.

**Le norme di cui alla Parte III non si applicano alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano le attività "speciali" quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di tali attività**

**Appalti aggiudicati da un'impresa comune avente personalità giuridica o ad un'impresa collegata**

Trattasi di una deroga all'intero corpo del Codice (c.d. deroga totale), diversamente da quanto previsto dal successivo comma 4 dell'art. 218 cit., che esclude, con una deroga c.d. parziale, l'applicazione della disciplina dettata dalla parte III del Codice, relativa ai settori speciali, qualora gli appalti siano aggiudicati da:

**Deroga totale e  
deroga parziale al  
Codice dei contratti**

- a) da un'associazione o consorzio o da un'impresa comune aventi personalità giuridica, composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere attività di cui agli artt. da 208 a 213, a uno di tali enti aggiudicatori;
- b) da un ente aggiudicatore ad un'associazione o consorzio o ad un'impresa comune aventi personalità giuridica, di cui l'ente ne faccia parte, purché l'associazione o il consorzio o impresa comune siano stati costituiti per svolgere le attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.

**Cosa deve intendersi  
per impresa collegata**

Al fine di meglio comprendere la portata applicativa della disposizione in esame, il legislatore ha chiarito, al comma 1 dell'art. 218 cit., cosa debba intendersi per "impresa collegata", stabilendo che è tale qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli artt. 25 e ss. d.lgs. n. 127/91, o, nel caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'art. 3, comma 28, del Codice, o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.

In particolare, ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 127/91, che disciplina l'ambito di applicazione, le modalità di redazione, pubblicazione e controllo del bilancio consolidato, prescrive che sono tenuti alla redazione del citato documento le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'impresa, nonché gli enti di cui all'art. 2201 c.c. (ossia gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale), le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

Agli effetti del richiamato art. 25, il successivo art. 26 precisa che devono considerarsi controllate:

- a) le imprese indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 c.c. (ossia le società in cui un'altra società dispone la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria);
- b) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

- c) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altre voci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Diversamente, nell'ipotesi in cui l'ente appaltante non sia soggetto al d.lgs. 127/91, deve ritenersi collegata qualunque impresa su cui l'ente possa esercitare, direttamente o indirettamente un'influenza dominante ai sensi dell'art. 3, comma 28, del Codice, ai sensi del quale detta influenza si presume quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

La *ratio* sottesa alla disposizione di cui all'art. 218 risiede nell'esigenza di escludere quegli appalti di servizi, forniture e lavori, attribuiti ad un'impresa collegata, la cui attività principale consista nel prestare servizi, forniture e lavori al gruppo cui appartiene, invece di offrirli sul mercato, al fine di evitare.

Al fine di permettere alla Commissione UE la possibilità di verificare che le relazioni esistenti tra ente aggiudicatore ed impresa aggiudicataria rispondano ai requisiti di applicabilità della norma in parola, l'ultimo comma dell'art. 218 prevede che enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni:

- a) i nomi delle imprese o delle associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese comuni interessati;
- b) la natura e il valore degli appalti considerati;
- c) gli elementi che la Commissione può giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o l'associazione o il consorzio cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dalla norma in parola.

Dalla lettura della norma si evincono evidenti punti di contatto con l'istituto in *house providing*, essendone una chiara manifestazione, sul quale ci si soffermerà nel capitolo recante "La disciplina dei servizi pubblici locali".

#### **4. Procedure di affidamento dei contratti sopra soglia comunitaria**

Ai sensi dell'art. 220, d.lgs. 163/06, gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i servizi mediante procedure aperte, ristrette o negoziate, o mediante dialogo competitivo, previo avviso con cui si indice una gara secondo quanto disposto dall'art. 224 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 221, che disciplina le tassative ipotesi in cui può farsi ricorso alla procedura negoziata senza previa indicazione di gara (vedi *infra*).

**Cosa deve comunicare la stazione appaltante alla Commissione UE su richiesta di quest'ultima**

**Possibilità di esperire procedure aperte, ristrette, negoziate o dialogo competitivo**

Pertanto, a differenza di quanto previsto nell'ambito dei settori ordinari, nei settori speciali è lasciata ampia scelta in merito al tipo di procedura da seguire, posto che le tipologie descritte nella norma di cui al citato art. 220, sono poste in via alternativa senza alcuna preferenza o limitazione, eccezion fatta per la procedura negoziata di cui all'art. 221.

Difatti, in base a tale disposizione, il legislatore individua i casi che legittimano il ricorso a tale modalità selettiva, fermo restando che è sempre possibile ricorrere alla procedura negoziata previa pubblicazione di avviso con cui si indice la gara.

Dall'*incipit* della norma si evince la facoltatività del ricorso a tale procedura, essendo sempre possibile l'utilizzo di procedure negoziate previa pubblicazione di avviso anche al ricorrere di una delle ipotesi sopra individuate.

Dette ipotesi devono intendersi tassative e di stretta interpretazione, posto che si pongono quale deroga al principio generale di evidenza pubblica.

In particolare, il legislatore, alla **lettera a)**, del citato art. 221, ha previsto il legittimo ricorso alla procedura negoziata quando, in risposta ad una procedura con indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura, andando ad ampliare l'ambito applicativo della norma in parola che, nella vigenza delle precedente disciplina (art. 13 d.lgs. 158/95), era ristretto alle offerte inappropriate, sebbene già la giurisprudenza avesse provveduto, di fatto, ad equiparare detta ipotesi con quella della gara andata deserta.

Al riguardo, la norma precisa, poi, che in ogni caso, non possono essere modificate le condizioni sostanziali del contratto, con la conseguenza che occorre che sia garantita l'omogeneità delle condizioni contrattuali fissate in occasione della prima gara, quali il prezzo, il criterio di aggiudicazione etc...

In altri termini, tale procedura, per risultare legittima, postula che le condizioni richieste alle imprese invitate a partecipare alla trattativa privata non si configurino come sostanzialmente diverse rispetto a quelle già definite nella precedente fase della gara ad evidenza pubblica, inutilmente esperita, secondo quanto stabilito nel bando o nell'invito.

La *ratio* di detta disposizione, che delimita con precisione le specifiche condizioni alle quali è possibile passare dalla gara pubblica alla procedura negoziata, non è quella di irrigidire senza ragione la capacità negoziale della stazione appaltante, mettendola in una situazione di debolezza contrattuale lesiva dell'interesse pubblico, bensì quella di garantire, da un lato, stabilità e serietà alla domanda pubblica, in modo da evitare comportamenti collusivi, e, dall'altro, la reale parità di condizioni tra i concorrenti.

Al riguardo, in giurisprudenza è stato affermato che la novità della *lex specialis* va individuata con riferimento ai contenuti prestazionali dell'appalto e non al possesso dei requisiti di ammissione, anche in

**Le ipotesi tassative che consentono il ricorso alla procedura negoziata**

**Gara andata deserta**

**Attenzione: non è possibile modificare le condizioni sostanziali del contratto iniziale**

considerazione del fatto che, se una gara è andata deserta, ciò si è verosimilmente verificato per la previsione nel bando di condizioni di accesso troppo selettive, essendo, pertanto ragionevole l'allargamento del ventaglio dei possibili candidati operato attraverso la riapertura della gara<sup>12</sup>.

Ai sensi di tale indirizzo giurisprudenziale, pertanto, le condizioni del contratto originario vengono mutate in modo sostanziale tutte le volte in cui la modifica sia tale da attirare l'effettivo interesse degli operatori economici presenti sul mercato a partecipare alla gara.

Di conseguenza, deve essere fatta una valutazione *ex post* circa la variazione delle condizioni dell'appalto, verificando se la stessa, ove fosse stata prevista nella *lex specialis* originaria, avrebbe consentito una più ampia partecipazione alla gara.

L'ipotesi di cui alla **lettera b)** contempla, invece, la possibilità di ricorrere alla procedura in commento quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, sempre che non pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi.

La norma appare piuttosto chiara nella sua formulazione, tanto che non si rinvengono particolari interventi giurisprudenziali sul punto; da evidenziare, tuttavia, la portata applicativa della disposizione in parola, più ampia rispetto alla analoga previsione disposta nell'ambito dei settori ordinari all'art. 57, comma 3, lett. a), che, difatti, prevede l'ipotesi ivi contemplata solo con riferimento ai contratti di forniture.

Per quanto concerne il disposto di cui alla **lettera c)**, il legislatore prevede il ricorso alla procedura negoziata quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.

Tale norma non pone particolari problemi interpretativi o applicativi, se non sotto il profilo della necessaria e puntuale motivazione circa le ragioni che inducono la stazione appaltante a indire la procedura in parola.

La **lettera d)**, invece, contempla la possibilità di non rispettare i termini e le condizioni di cui alle procedure aperte, ristrette o negoziate con previa indizione di gara, nell'ipotesi dell'estrema urgenza, nella misura strettamente necessaria, derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore, fermo restando che detta urgenza deve presentare i profili della non colpevolezza da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

La formulazione della **lettera e)**, poi, ricalca pedissequamente la previsione di cui all'art. 57, comma 3, lett. b), disposta nell'ambito dei settori ordinari, prevedendo la possibilità di ricorrere alla procedura in parola nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di

**Appalto destinato a scopi di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo**

**Appalto da affidarsi ad un operatore economico determinato per ragioni di natura tecnica o artistica, o attinente la tutela di diritti esclusivi**

**Appalti necessitati dall'estrema urgenza dovuta ad eventi imprevedibili per la S.A.**

**Appalti di forniture per consegne complementari**

<sup>12</sup> *cf.* in termini, Cons. Stato, Sez. V, 8 luglio 2002, n. 3790.

forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. Per le problematiche applicative legate a tale ipotesi si rimanda a quanto già evidenziato nella parte relativa ai settori ordinari, con la precisazione che nei settori tradizionali viene previsto che la durata dei contratti in parola non può, comunque, superare, di regola, i tre anni; probabilmente il legislatore nel non riportare tale limitazione anche nell'ambito dei settori speciali, ha tenuto conto delle maggiori difficoltà che possono riscontrarsi nel reperimento di determinate forniture complementari, stante la specialità, appunto, dell'oggetto dell'affidamento.

La **lettera f)** contempla il caso dei lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze imprevedute, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:

- quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure,

- quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

La disposizione ripropone la medesima norma prevista nei settori ordinari all'art. 57, comma 5, lett. a.2), che, diversamente dall'art. 221 cit., prevede quale ulteriore condizione che il valore complessivo stimato dei contratti per lavori e servizi complementari non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale.

Così come non appare dissimile da quanto disposto nella Parte II del Codice, quanto previsto dalla **lettera g)**, in ordine alla possibilità di ricorrere alla procedura negoziata in ipotesi di lavori simili con la precisazione che, qui, non trova applicazione il limite di ricorrere a tale procedura nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto, stante la specialità degli affidamenti.

Le ipotesi di cui alle **lettera h)** (forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime), **k)** (acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria) ed **i)** (appalto di servizi conseguente ad un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai

Lavori  
complementari non  
ricompresi nel  
progetto o contratto  
iniziale

Lavori simili

Ipotesi  
residuali

negoziati), sono le medesime di cui all'art. 57, rispettivamente, comma 3, lett. c), d) e comma 4, e non pongono particolari problemi applicativi.

Da ultimo, la procedura negoziata di cui all'art. 221 del Codice, è ammessa, ai sensi della **lettera I)**, per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché l'accordo sia stato aggiudicato nel rispetto del successivo art. 222, nonché, secondo il disposto di cui alla **lettera j)**, per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato.

Analizzate le ipotesi in cui il legislatore legittima il ricorso alla procedura negoziata, non può sottacersi che, in ipotesi di procedure ristrette, negoziate o di dialogo competitivo, il legislatore prevede, altresì, particolari formalità in ordine al concreto svolgimento delle gare espletate con le modalità dianzi richiamate.

In particolare, all'art. 226, viene previsto che gli enti aggiudicatori sono tenuti ad invitare simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare.

L'invito ai candidati deve contenere, alternativamente:

- a) copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari;
- b) l'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti complementari di cui alla lettera a) sono messi direttamente a disposizione per via elettronica.

Qualora il capitolato d'oneri o i documenti complementari siano disponibili presso un ente diverso dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito deve precisare l'indirizzo al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e detti documenti e, se del caso, il termine per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti sono tenuti ad inviare senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.

Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui documenti complementari, purché richieste in tempo utile, devono essere comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.

L'invito deve contenere, inoltre, almeno quanto segue:

- a) l'indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;
- b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- c) il riferimento al bando di gara pubblicato;
- d) l'indicazione dei documenti che devono essere eventualmente allegati;

**Concrete modalità di svolgimento della gara nelle ipotesi di procedure ristrette, negoziate o di dialogo competitivo**

**Cosa deve contenere l'invito a presentare le offerte**

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.

Nell'ipotesi in cui venga indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo (vedi *infra*), gli enti aggiudicatori devono invitare, poi, tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa; in tale ipotesi l'invito deve comprendere almeno tutte le seguenti informazioni:

a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati a formulare un'offerta nonché la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione;

e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti;

f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

g) importo e modalità di versamento delle somme eventualmente dovute per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;

h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme;

i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una trattativa.

Con riferimento, invece, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte, il legislatore prevede espressamente all'art. 227 del Codice, che le stazioni appaltanti nel fissare i citati termini devono tener conto della particolare complessità dell'appalto, nonché del tempo necessario per preparare le offerte.

Per l'indicazione dei termini di cui al citato art. 227, si rimanda alle tabelle riassuntive allegate al presente capitolo, che riportano i contenuti dell'allegato XIX al Codice dei contratti.

**Nell'ipotesi di un avviso periodico indicativo la S.A. deve invitare tutti i candidati a confermare il loro interesse; in tale ipotesi l'invito dovrà avere un contenuto minimo previsto dall'art. 226, comma 6**

**Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte**

Ciò posto, devono rilevarsi, altresì, altre modalità operative legate ad un sistema di informazione e di pubblicità specifico degli appalti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali, finalizzato a garantire la trasparenza dell'agere amministrativo e a promuovere lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel rispetto della *par condicio* tra gli operatori economici operanti nel settore.

**Il sistema di informazione e di pubblicità degli appalti nei settori speciali**

Dette finalità sono soddisfatte, appunto, attraverso mezzi di pubblicità ed informazione di seguito indicati.

#### Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.

In particolare, per quanto concerne le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, deve farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 66 del Codice (vedi capitolo recante "Pubblicità"), richiamato espressamente dall'art. 206 cit., con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente, e con la precisazione che, in relazione all'art. 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'art. 224, comma 1, lettera c) (bandi pubblicati a seguito di un avviso periodico indicativo), sono pubblicati entro cinque giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax.

**Modalità di informazione degli avvisi e dei bandi**

#### Avvisi con cui si indice una gara.

L'art. 224 del Codice dispone che, nel caso di appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori possono indire la gara mediante uno dei seguenti avvisi:

**Avvisi con cui si indice una gara**

- a) avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A del Codice;
- b) avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV del Codice;
- c) bando di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C, del Codice.

Nel caso sussista un sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene mediante un bando di gara ai sensi della suindicata lett. c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante bando di gara semplificato di cui all'allegato XIII, parte D.

Se l'indizione della gara avviene, invece, mediante un avviso periodico indicativo, questo si conforma alle seguenti modalità:

- a) deve riferirsi specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
- b) deve indicare che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
- d) deve essere stato pubblicato ai sensi dell'allegato X del Codice non oltre 12 mesi prima della data di invio dell'invito di cui all'art. 226, comma 5 del Codice (invito ai candidati a confermare l'interesse manifestato); l'ente aggiudicatore è tenuto, altresì, a rispettare i termini previsti dall'art. 227, sul quale ci si soffermerà a breve.

**Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema dinamico di acquisizione**

#### Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di sistemi di qualificazione.

L'avviso periodico indicativo è un avviso di preinformazione annuale, posto che gli enti aggiudicatori devono renderlo noto possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, conforme all'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro "profilo di committente", di cui all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35, del Codice, che deve contenere i seguenti dati:

**L'avviso di preinformazione annuale**

a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli artt. 215 e 29 (che indicano le soglie comunitarie), risulti pari o superiore a 750.000 Euro; i gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro delle politiche comunitarie pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana le modalità dei riferimenti da fare, negli avvisi con cui si indice la gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;

**Forniture**

b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, del Codice, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29 (soglie comunitarie), sia pari o superiore a 750.000 Euro;

**Servizi**

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell'art. 215, tenuto conto del disposto dell'art. 29.

**Lavori**

Gli avvisi relativi ad appalti di forniture e servizi - vedi *supra* lett. a) e b) – devono essere inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'anno finanziario.

Invece, l'avviso relativo agli appalti di lavori, di cui alla suindicata lett. c), deve essere inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.

Viene precisato, inoltre, che gli enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente devono inviare alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, del Codice, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di committente.

**Pubblicazione obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini di ricezione delle offerte**

La pubblicazione degli avvisi suindicati è obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 227, comma 4 (vedi *infra*). Gli avvisi periodici indicativi devono contenere, altresì, le informazioni di cui all'allegato X A punti 1 e 2, del Codice (vedi

tabelle allegate al presente capitolo), e ogni altra informazione ritenuta utile.

L'avviso periodico indicativo deve essere pubblicato anche sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, del Codice (sito informatico Ministero infrastrutture e sito informatico dell'Osservatorio sui contratti pubblici) con le modalità ivi previste.

Il legislatore, tuttavia, prevede una deroga dalle suindicate disposizioni, non trovando applicazione alle procedure negoziate senza previa indizione di gara.

Si fa presente, inoltre, che per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo, purché indichino chiaramente che si tratta di avvisi supplementari.

Con riguardo, invece, agli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione viene precisato che, se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'art. 232 del Codice (tema che sarà approfondito nel paragrafo che segue), tale sistema deve essere reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV (vedi tabella allegata al presente capitolo), indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento, con la precisazione che:

- quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente;
- quando il sistema ha una durata inferiore è sufficiente un avviso iniziale.

L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione deve essere trasmesso alla Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, del Codice (sito informatico Ministero infrastrutture e sito informatico dell'Osservatorio sui contratti pubblici) con le modalità ivi previste.

#### Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

L'art. 225 del Codice prevede che gli esiti della selezione pubblica siano resi noti mediante la pubblicazione di un apposito avviso (c.d. avviso di postinformazione), precisando che:

- gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro devono inviare un avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente all'allegato XVI del Codice, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
- nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformità all'art. 222, comma 2, del Codice (procedura negoziata senza previa indizione di gara), gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

**Deroga in ipotesi di procedure negoziate senza previa indizione di gara**

**Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione**

**Avvisi relativi agli appalti aggiudicati, c.d. postinformazione**

- nel caso di appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori inviano un avviso entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto; tuttavia, è possibile raggruppare detti avvisi su base trimestrale, e in tale ipotesi, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre.

Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI del Codice, e destinate alla pubblicazione, devono essere pubblicate in conformità con l'allegato X (vedi tabelle allegate al presente capitolo).

A tale riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità degli operatori economici o sui prezzi.

Viene precisato, inoltre, che gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), del Codice, possono limitare le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, alla menzione "servizi di ricerca e di sviluppo".

Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo, che non può essere aggiudicato senza indire una gara ai sensi del citato art. 221, comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale.

In tal caso, i medesimi soggetti devono provvedere affinché le informazioni pubblicate siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso con cui si indice una gara pubblicato ai sensi del richiamato art. 224, comma 1 del Codice.

Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori sono tenuti a provvedere affinché tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui all'articolo 232, comma 9 (vedi *infra*).

In ipotesi di appalti aggiudicati per servizi elencati nell'allegato II B (appalti esclusi in parte dall'applicazione del Codice), gli enti aggiudicatori devono indicare nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.

Le informazioni fornite ai sensi del citato allegato XVI e non destinate alla pubblicazione devono essere pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi statistici.

## **5. Sistemi di qualificazione**

Nell'ambito dei settori speciali gli enti aggiudicatori hanno la facoltà di istituire un proprio sistema di qualificazione i cui principi devono essere ispirati a quelli positivamente stabiliti per i settori ordinari.

L'art. 232, comma 1, del d.lgs. 163/06 e s.m.i. prevede, infatti, che gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se

**Le stazioni appaltanti possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi**

finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal regolamento di cui all'art. 5 del Codice (nelle more dell'entrata in vigore dello stesso, come evidenziato più volte, deve farsi riferimento al d.P.R. 554/99).

Tale previsione consente, dunque, alle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali, la predisposizione di elenchi di operatori economici ritenuti idonei alla conclusione di contratti pubblici.

Resta fermo che l'attribuzione di tale idoneità agli operatori inseriti nel sistema di qualificazione, non può avvenire se non alla luce di una verifica, da parte dell'ente aggiudicatore, dei requisiti generali e speciali dichiarati dalle imprese richiedenti l'inserimento in tale elenco, e, in caso di lavori pubblici, il sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui all'art. 5 del d.lgs. 163/06.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 232 in parola, gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

Tale disposizione, dunque, non fissa un termine minimo di ricezione delle domande, posto che il sistema di qualificazione costituisce, di norma, un sistema aperto, suscettibile di periodici aggiornamenti.

Pertanto, gli enti aggiudicatori, pur avendo facoltà di fissare un termine iniziale per la ricezione delle domande di iscrizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di massima partecipazione degli operatori alla procedura medesima, deve, comunque, consentire agli operatori economici di accedere al sistema in qualunque momento.

La richiamata disposizione, poi, al comma 3, lascia un ampio margine di discrezionalità in merito alle procedure ed ai criteri da adottare nella organizzazione e gestione del sistema di qualificazione, prevedendo, tuttavia, che gli stessi rispondano al principio di oggettività, ovvero siano conformi ai generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza, propri delle procedure di affidamento.

Le uniche precisazioni a livello contenutistico sono previste nei commi 4 e 5 che, per quanto riguarda le specifiche tecniche e i criteri di esclusione, operano un rinvio, rispettivamente, agli artt. 68 e 38.

Pertanto, con riferimento specifico al comma 5, l'operatore economico per accedere al sistema di qualificazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 cit., deve attestare il possesso dei requisiti mediante una dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.R. 445/00.

I criteri e le norme di qualificazione devono essere resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati, così come gli aggiornamenti degli stessi devono esser loro comunicati.

Per rendere concreto il diritto degli operatori economici di accedere al citato sistema di qualificazione sono stati predisposti, poi, puntuali obblighi di informazione a carico degli enti aggiudicatori, ossia:

**E' comunque necessaria la verifica circa i requisiti generali e speciali dichiarati dai soggetti che richiedono di essere inseriti nell'elenco di operatori idonei alla conclusione di contratti pubblici**

**Gli operatori economici devono poter accedere al sistema in qualunque momento**

**Obblighi di informazione cui è tenuta la S.A.**

- pubblicare un avviso circa l'esistenza di un sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 223, comma 10 (vedi *supra*);
- informare l'operatore economico che abbia fatto richiesta di essere qualificato presentando apposita domanda di qualificazione, comunicando altresì, le ragioni del rispetto della relativa istanza, secondo quanto previsto dall'art. 228. In particolare, ai sensi di tale ultima norma, qualora la decisione richieda più di 6 mesi dalla presentazione della domanda, l'ente deve comunicare al richiedente, entro 2 mesi dalla presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale sarà accolta o respinta la richiesta di iscrizione e, in ogni caso, qualora decidano di respingere la domanda di iscrizione al sistema, sono tenuti a comunicare tale decisione all'operatore interessato quanto prima, e in ogni caso, entro 15 giorni dalla decisione;
- mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie, nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni, ai sensi dell'art. 231.

In merito, invece, alla documentazione che deve corredare la domanda, l'art. 232, comma 11, attribuisce agli enti aggiudicatori la facoltà di stabilire quali documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive debbano essere presentate, escludendo, tuttavia, la possibilità di richiedere certificati che riproducono documenti validi già a disposizione dell'ente medesimo, al fine di non aggravare il procedimento.

In ogni caso, si rammenta che i richiedenti la qualificazione devono, in ogni caso, presentare il certificato di regolarità contributiva.

L'art. 232 prevede, inoltre, al comma 6, che, se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dell'art. 50 (ad eccezione del comma 1 lett. a), relativo alla necessità che le imprese o trovino in collegamento o in rapporto di controllo ex art. 2359, commi 1 e 2 c.c. che, come evidenziato nel capitolo relativo all'avvalimento, riguarda il c.d. avvalimento permanente, la cui applicabilità è subordinata all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 5 del Codice.

Da ultimo, la norma di chiusura, il comma 13, nonché il comma 14, dell'art. 232, è volta a disciplinare l'indizione di una gara con un avviso dell'esistenza di un sistema di qualificazione.

In particolare, in tali ipotesi, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, devono essere selezionati tra i candidati qualificati con il sistema in parola.

Inoltre, a tal fine, gli enti aggiudicatori:

- qualificano gli operatori nel rispetto delle prescrizioni, sopra evidenziate, di cui al richiamato art. 232;
- selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;
- riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, sempre con criteri oggettivi.

**Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione. Ampia discrezionalità della S.A.**

**E' imprescindibile il requisito di regolarità contributiva**

## 6. Disciplina degli appalti sotto soglia.

L'art. 238, comma 1, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della Parte III del Codice per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attività previste dagli articoli da 208 a 213 del Codice stesso.

Pertanto, poiché trova applicazione l'art. 220 del Codice, gli enti aggiudicatori, anche nell'ambito degli appalti sotto soglia, possono affidare i lavori, le forniture o i servizi mediante procedure aperte, ristrette o negoziate (ovvero mediante dialogo competitivo, previo avviso con cui si indice una gara ai sensi dell'art. 224, fatto salvo quanto previsto dall'art. 221).

I soggetti aggiudicatori, dunque, possono scegliere discrezionalmente, sulla base delle specifiche esigenze, nonché delle caratteristiche dell'appalto, a quale tipo di procedura di individuazione del contraente ricorrere.

Sono previste, però, prescrizioni specifiche in ipotesi di appalti sotto soglia; viene disposto, in particolare, ai commi da 2 a 6, del medesimo art. 238 cit., che:

- l'avviso di preinformazione di cui all'art. 223 è facoltativo ed, eventualmente, deve essere pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio sui contratti pubblici, con le modalità previste dal richiamato art. 66, comma 7, del Codice;
- l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento, di cui all'art. 225, deve essere pubblicato sul profilo del committente e sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio sui contratti pubblici, con le modalità previste dall'art. 66, comma 7;
- viene escluso l'obbligo di pubblicità e comunicazione sopranazionale; la stazione appaltante deve, comunque, valutare se nel caso concreto vi siano delle circostanze tali da imporre l'adempimento di tale onere;
- i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte, sono quelli di cui all'art. 227 per le gare sopra soglia comunitaria, ridotti alla metà;
- la pubblicità degli avvisi con cui si indice una gara va effettuata, per i lavori, nel rispetto dell'art. 122, comma 5 del Codice:
  - 1) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale “Contratti pubblici”;
  - 2) pubblicazione sul profilo committente;
  - 3) pubblicazione sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture (<http://www.serviziocontrattipubblici.it/>) e dell'Osservatorio sui contratti pubblici. (entro 2 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla G.U.R.I.);

**Anche gli appalti nei settori speciali possono essere aggiudicati mediante procedure aperte, ristrette o negoziate**

**Prescrizioni particolari**

- 4) pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale entro 5 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
- e per servizi e forniture nel rispetto dell'art. 124, comma 5:
    - 1) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale “Contratti pubblici”;
    - 2) pubblicazione nell’Albo della stazione appaltante (nonché sul profilo committente);
    - 3) pubblicazione sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture (<http://www.serviziocontrattipubblici.it/>) e dell’Osservatorio sui contratti pubblici, entro 2 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla G.U.R.I..
  - i lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi e fino agli importi previsti dall’art. 125 del Codice stesso. Le stazioni appaltanti possono, pertanto, procedere all’acquisizione in economia per lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e fino a 200.000 Euro; mentre per l’affidamento di servizi e forniture, è consentita l’acquisizione in economia entro il limite di importo di 193.000 Euro (*cfr. il capitolo “Modalità di affidamento alternative all’evidenza pubblica”*).

La disciplina sopra evidenziata trova applicazione, come rilevato nel comma 1, con riferimento ad enti aggiudicatori che siano amministrazioni aggiudicatrici, posto che, ai sensi del successivo comma 7, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.

**I soggetti titolari di diritti di esclusiva e le imprese pubbliche che operano nei settori speciali devono applicare la disciplina prevista dai rispettivi regolamenti**

## **Allegato X**

### **CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE**

#### **1. Pubblicazione di bandi e avvisi**

a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144, 150, 206, 224, 225, 236 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui agli articoli 68, paragrafo 2 della direttiva 2004/17/ Ce (3) e 77, paragrafo 2 della direttiva 2004/18/Ce (4) .

Anche gli avvisi di preinformazione previsti all'articolo 63 e gli avvisi indicativi periodici di cui all'articolo 223, pubblicati sul profilo di committente rispettano questa forma, come l'avviso che annuncia tale pubblicazione.

b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144, 150, 206, 224, 225, 236 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai sensi dell'articolo 63 e 223. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).

c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice o all' ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 66.

#### **2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive**

a) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono incoraggiati a pubblicare integralmente il capitolato d'onori e i documenti complementari su Internet.

b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 63 e avvisi periodici di cui all'articolo 223, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).

#### **3. Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica**

La forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: «<http://simap.eu.int>».

## **Allegato XIII**

### **INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI GARA NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE III DEL CODICE**

#### **A. PROCEDURE APERTE**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell'allegato II A o II B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

5. Per le forniture e i lavori:

a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi.

Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, e le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.

Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

6. Per i servizi:

a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.

- b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.
- c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
- d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione del servizio.
- e) Indicare se i prestatori di servizi possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.
8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
9. a) Indirizzo presso cui possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari.
- b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti.
10. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di 34/76 un sistema di acquisizione dinamico.
- b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
- c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
11. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
- b) Data, ora e luogo di tale apertura.
12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
15. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare.
16. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.
17. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
18. Criteri definiti all'articolo 49 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.
19. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l'appalto.

20. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

21. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

22. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).

23. Altre informazioni pertinenti.

## **B. PROCEDURE RISTRETTE**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell'allegato II A o II B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

5. Per le forniture e i lavori:

a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.

Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

6. Per i servizi:

a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali

rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.

b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.

c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

d) Indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.

e) Indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

10. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo cui esse vanno spedite.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

11. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

15. Criteri definiti all'articolo 82 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onori o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

16. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

17. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l'appalto.

18. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

19. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
20. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
21. Altre informazioni pertinenti.

### **C. PROCEDURE NEGOZiate**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti e se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).  
Categoria del servizio ai sensi dell'allegato II A o II B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).  
Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
5. Per le forniture e i lavori:
  - a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).
  - b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.  
Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.
  - c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
6. Per i servizi:
  - a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.
  - b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.

- c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
- d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione del servizio.
- e) Indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.
8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.
- 10.
- a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.
- b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
- c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
11. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
12. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
13. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
14. Criteri definiti all'articolo 49 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onere o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.
15. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall'ente aggiudicatore.
16. Eventualmente, la data o le date di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.
18. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l'appalto.
19. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
- Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
20. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

21. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
22. Altre informazioni pertinenti.

**D. AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE [1]**

1. Paese dell'ente aggiudicatore.
2. Denominazione e indirizzo elettronico dell'ente aggiudicatore.
3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema di acquisizione dinamico.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'onori e i documenti complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione.
5. Oggetto dell'appalto: descrizione secondo il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura «CPV» e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare.
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.

---

[1] In vista dell'ammissione al sistema, per poter partecipare successivamente all'indizione dell'appalto specifico

## **Allegato XIV**

### **INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SULL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE III DEL CODICE**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema - numero/numeri di rimando alla nomenclatura).
4. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.
5. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.
6. Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.
7. Indirizzo presso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).
8. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.  
Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
9. Criteri, se noti, definiti all'articolo 82 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
10. Altre eventuali informazioni.

## **Allegato XV A**

### **INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI PERIODICI**

#### **I. RUBRICHE DA COMPILARE IN OGNI CASO**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore o del servizio presso cui si possono ottenere ulteriori informazioni.
2. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.  
b) Per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.  
c) Per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato II A, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.
3. Data di invio dell'avviso o di invio dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente».
4. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
5. Altre eventuali informazioni.

#### **II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SE L'AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DELLA GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE**

6. Indicazione del fatto che i fornitori interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i.
7. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
8. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a negoziare.
9. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio ai sensi dell'allegato II A e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più accordi quadro. Indicare tra l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara.

10. Indicare se si tratta di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto o di una combinazione tra tali possibilità.

11. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

12. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.

Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.

Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

13. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.

14. a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dello/degli appalto/i.

b) Tipo di procedura di aggiudicazione (ristretta o negoziata).

c) Importo e modalità di versamento delle somme da pagare per ottenere la documentazione relativa alla consultazione.

15. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione del/degli, appalto/i.

16. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

17. Criteri, se noti, definiti all'articolo 82 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'onori o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 226 o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

## **Allegato XVI**

### **INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI NEI SETTORI SPECIALI, DI CUI ALLA PARTE III DEL CODICE**

#### **I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea [1].**

1. Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore.
2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e numero/numeri di riferimento alla nomenclatura; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).
3. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.
4. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, bando di gara).  
b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.  
c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la pertinente norma dell'articolo 220, o dell'articolo 20.
5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).
6. Numero di offerte ricevute.
7. Data di aggiudicazione dell'appalto.
8. Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità effettuati ai sensi dell'articolo 220.
9. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.
10. Indicare, eventualmente, se l'appalto è stato o può essere subappaltato.
11. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.
12. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.  
Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
13. Informazioni facoltative:
  - valore e percentuale dell'appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi.
  - criterio di aggiudicazione dell'appalto.

#### **II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate**

14. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).

15. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
16. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine comunitaria o non comunitaria e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).
17. Criteri di attribuzione utilizzati (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso).
18. Indicare se l'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante ai sensi dell'articolo 76.
19. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all'articolo 87.
20. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
21. Nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di cui all'allegato II B, accordo dell'ente aggiudicatore per la pubblicazione dell'avviso .

[1] Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla pubblicazione se l'ente aggiudicatore ritiene che la loro pubblicazione possa pregiudicare un interesse commerciale sensibile.

**TABELLA RIASSUNTIVA DEI TERMINI DI RICEZIONE  
DELLE DOMANDE/OFFERTE PREVISTI DALL'ARTICOLO  
227 DEL CODICE NEI SETTORI SPECIALI - APPALTI  
SOPRA SOGLIA**

Procedure aperte	Termine ordinario	Pubblicazione avviso periodico	Trasmissione elettronica del bando	Accesso elettronico libero diretto e completo al capitolato e altri doc.	Effetto cumulativo comma 7
Termini minimi di presentazione delle offerte	52 gg. dalla trasmissione del bando	Riduzione da 36 a min. 22 gg. dalla trasmissione del bando	Riduzione di 7 gg.	Riduzione di 5 gg.	Termine non inferiore a 15 gg. dall'invio (invio elettronico o fax) o 22 gg. (invio con altri mezzi)

**N.B.** Le riduzioni sono cumulabili a condizione che il termine per la ricezione delle offerte non risulti inferiore a 15 gg dalla data di invio del bando di gara, se inviato mediante fax o per via elettronica, o non inferiore a 22 gg., se il bando è inviato con mezzi diversi.

Procedure ristrette, negoziate e dialogo	Termine ordinario	Pubblicazione avviso periodico	Redazione trasmissione elettronica del bando	Accesso elettronico, libero, diretto e completo al capitolato e altri doc.	Effetto cumulativo comma 8
Termini minimi di presentazione domanda di partecipazione	37 gg. dalla trasmissione del bando, comunque non inferiore a 22 o a 15 gg. (fax o mezzi elettronici)		Riduzione di 7 gg.		Termine inferiore a 15 gg. dalla trasmissione del bando o invito


**N.B.** Le riduzioni sono cumulabili a condizione che il termine per la ricezione della domanda di partecipazione non risulti inferiore a 15 gg. dalla data di trasmissione del bando di gara o dell'invito.

Procedure ristrette, negoziate e dialogo	Termine ordinario	Pubblicazione avviso periodico	Redazione trasmissione elettronica del bando	Accesso elettronico, libero, diretto e completo al capitolato e altri doc.	Effetto cumulativo comma 8
Termine di presentazione delle offerte può essere fissato d'accordo tra S.A. e candidati	Se non è possibile l'accordo, almeno 24 gg. dalla spedizione dell'invito e non inferiore a 10 gg.			Riduzione di 5 gg.	Termine inferiore a 10 gg. dalla spedizione dell'invito

**N.B.** Le riduzioni sono cumulabili a condizione che il termine per la ricezione delle offerte non risulti inferiore a 15 gg. dalla data di trasmissione del bando di gara o dell'invito.

**ADEMPIMENTI IN TEMA DI PUBBLICITA'  
APPALTI NEI SETTORI SPECIALI - SOPRA SOGLIA**

**Publicità bandi sopra soglia - Art. 66 d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.**




**ADEMPIMENTI IN TEMA DI PUBBLICITA'  
APPALTI NEI SETTORI SPECIALI - SOTTO SOGLIA**

**Publicità bandi servizi e forniture sotto soglia – Artt. 238, comma 5, e 124, comma 5, d.lgs. 163/06 e s.m.i.**



**Publicità bandi lavori sotto soglia di importo pari o superiore a 500.000 Euro – Artt. 238, comma 5, e 122, comma 5, d.lgs. 163/06 e s.m.i.**



**Publicità bandi lavori sotto soglia di importo inferiore a 500.000 Euro – Artt. 238, comma 5, e 122, comma 5, d.lgs. 163/06 e s.m.i.**



## CASI E MATERIALI

---

### **1. Nell'ambito di una procedura ristretta nei settori speciali, sussiste l'onere di espletare la verifica a campione di cui all'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.?**

---

Deve rilevarsi, in via preliminare, che la risoluzione del quesito formulato presuppone una corretta definizione della natura soggettiva della stazione appaltante.

Infatti, ai sensi dell'art. 230, comma 2, del Codice, per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 25, del Codice (amministrazioni dello Stato; enti pubblici economici; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico, etc.) ove non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, applicano gli articoli da 39 a 48.

In tale ipotesi, dunque, sussiste senza dubbio l'obbligo, per la stazione appaltante di espletare la verifica a campione di cui all'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., indipendentemente da un espresso richiamo a tale norma nella *lex specialis*.

Quanto agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, il comma 3 dell'art. 230 dispone che tali enti possono alternativamente istituire propri sistemi di qualificazione, oppure applicare gli artt. da 39 a 48, oppure accertare il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 233.

Quest'ultima disposizione, al comma 1, prevede che i criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli artt. da 39 a 50, ferma restando l'applicazione dell'art. 38 del Codice.

Orbene il richiamo ai principi relativi alla qualificazione degli operatori economici comprende anche l'art. 48 in discussione, con la conseguenza che la risoluzione del quesito in oggetto sembrerebbe dipendere dalla valenza quale "principio" della verifica a campione dei requisiti speciali.

Tuttavia, per completezza d'indagine, deve evidenziarsi che con Determinazione n. 5 del 21 maggio 2009, l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, ha precisato che "*ai settori speciali non si applica l'art. 48, salvo poche eccezioni, tra cui, la più rilevante è quella recata dall'art. 230, comma 2*"; secondo l'Organo di controllo sono esenti dall'obbligo della verifica a campione solo gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici ("ossia, essenzialmente le imprese pubbliche") che hanno istituito propri sistemi di qualificazione ovvero che, non avendoli istituiti, non applicano gli artt. da 39 a 48, in quanto hanno individuato propri criteri di selezione qualitativa, seppure nel rispetto dei principi desumibili dagli artt. da 39 a 50.

Alla luce dell'orientamento dell'Autorità, e in mancanza di precedenti giurisprudenziali sul punto, sembrerebbe che gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici non siano tenuti a verificare a campione, in capo ai concorrenti, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, solo nell'ipotesi sopra indicate, ferma restando, in ogni caso, la facoltà di ricorrere all'istituto in parola che, in tal caso, andrà disciplinato nella legge di gara.

---

**2. I soggetti operanti nei settori speciali sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 7, comma 8, d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., nei confronti dell'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici?**

---

Il d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. ha esteso le competenze dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, oltre che ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, anche ai contratti nei settori speciali.

Pertanto, gli obblighi di comunicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di importo superiore a 500.000 Euro, sanciti dall'art. 7, comma 8, d.lgs. n. 163/06 cit., sono di certo applicabili anche ai soggetti operanti nei settori speciali, risultando espressamente esclusi dalla disposizione in parola soltanto i contratti di cui agli artt. da 19 a 26 del Codice (appalti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del d.lgs. n. 163/06).

A tale riguardo, l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, al fine di dare attuazione al citato art. 7, comma 8, del Codice, con comunicato del 4 aprile 2008, ha reso note le modalità di trasmissione dei dati relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, di importo superiore a 150.000 Euro.

Orbene, con riguardo ai lavori, servizi e forniture nei settori speciali, l'Organo di Vigilanza ha stabilito che vanno comunicate esclusivamente le informazioni relative alla fase di aggiudicazione o definizione della procedura negoziata, nel termine di 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione.

Tali dati sono comunicati dalle stazioni appaltanti mediante il sistema informatico disponibile, previa iscrizione all'anagrafe dell'Authority, tramite accesso al Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dal sito Internet dell'Organo di Vigilanza, [www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it).

---

**3. L'affidamento dei lavori per la realizzazione di nuove condotte fognarie rientra nell'ambito della disciplina relativa ai settori ordinari, prevista dalla Parte II del d.lgs. 163/06, o in quella riservata ai settori speciali, di cui alla Parte III del citato decreto?**

---

I settori ordinari, ovvero speciali, disciplinati rispettivamente dalla Parte II e dalla Parte III del d.lgs. 163/06 e s.m.i., vengono individuati non in relazione all'attività in astratto esercitata dal soggetto

aggiudicatore, ma all'attività dallo stesso svolta in concreto con riferimento alla tipologia di appalto oggetto di affidamento.

Difatti, l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, prevede che "fatto salvo quanto disposto dall'art. 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori), le disposizioni contenute nella Parte II non si applicano ai contratti di cui alla Parte III (settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui agli artt. da 208 a 214 aggiudicano per tali attività".

In particolare, l'art. 209, commi 1 e 2, del Codice, dispone che, per quanto riguarda l'acqua, "*le norme di cui alla Parte III si applicano alle seguenti attività:*

*a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;*

*b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.*

*Le norme della presente parte si applicano anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un'attività di cui al comma 1, e che, alternativamente:*

*a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;*

*b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue".*

Per i fini che qui rilevano, la previsione di cui alla sopraindicata lett. b), coordinata con l'abrogazione del d.P.C.M. 517/97 disposta dall'art. 256 del Codice, induce a ritenere riconducibili alla normativa relativa ai settori cd. "speciali", anche quegli affidamenti, posti in essere dai soggetti "esclusi", che, nell'abrogato regime normativo, erano invece sottoposti alla legislazione dettata dalla c.d. "Merloni".

In particolare, l'art. 3 del citato d.P.C.M. n. 517, prevedeva che fossero assoggettati alla normativa di cui alla l. 109/94 una serie di lavori il cui contenuto specialistico e tecnico non fosse condizionato dalle specifiche tecniche proprie dei settori esclusi, tra i quali venivano ricompresi anche i lavori relativi a fognature, a meno che non si trattasse di lavorazioni che non potevano essere progettate e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali all'esecuzione di opere comprese nella disciplina di cui al d.lgs. 158/95, relativa ai settori esclusi.

Pertanto, a seguito dell'abrogazione del citato d.P.C.M. 517/97 e dell'attuale formulazione dell'art. 209, comma 2, lett. b), del Codice, le norme contenute nella Parte III del d.lgs. n. 163 si applicano anche agli appalti indetti dagli enti che esercitano le attività di cui al comma 1 del medesimo art. 209 – soggetti operanti nel settore "acqua" – e che riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

Ne discende che l'affidamento dei lavori per la realizzazione di nuove condotte fognarie, se fatto rientrare nell'attività di trattamento delle acque reflue, può ritenersi assoggettato alla Parte III del d.lgs. 163/06, sempre che la stazione appaltante sia un soggetto operante nel settore "acqua".

---

#### **4. Nell'ambito degli affidamenti sotto soglia, quali sono i termini e le forme di pubblicità nelle procedure negoziate con pubblicazione di bando nei settori speciali?**

---

L'art. 238, comma 5, d.lgs. n. 163/06, prevede che la pubblicità degli avvisi con cui si indice una gara va effettuata, per i lavori, nel rispetto dell'art. 122, comma 5, e per i servizi e le forniture nel rispetto dell'art. 124, comma 5.

I bandi relativi ad una procedura negoziata avente ad oggetto lavori di importo inferiore a 500.000 Euro sono, dunque, pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; per lavori di importo pari o superiore a 500.000 Euro, i bandi sono pubblicati sulla G.U.R.I. – serie speciale - contratti pubblici, sul profilo di committente della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture ([www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it)) e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati, altresì, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella G.U.R.I., per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.

Per quanto attiene gli appalti di servizi e forniture l'art. 124, d.lgs. 163 cit., stabilisce espressamente che i bandi sono pubblicati sulla G.U.R.I. – serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7 ([www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) e sito dell'Osservatorio) e nell'albo della stazione appaltante.

Circa i termini, l'art. 238, al medesimo comma 5 citato, dispone che, nelle gare sotto soglia, si applicano i termini previsti dall'art. 227, ridotti della metà.

Pertanto, nelle procedure negoziate con bando,

a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione del bando;

b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte; qualora sia impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che è di almeno 12 giorni dal ricevimento della lettera d'invito

La norma, tuttavia, non prevede espressamente una riduzione dei citati termini nell'ipotesi di pubblicazione, sul sito della stazione appaltante, del bando e della documentazione di gara – riduzione prevista, invece, per le gare sopra soglia – in considerazione, verosimilmente, della brevità dei termini ordinari previsti.